

Circolare applicativa dell' art.11 c.1 D.Lgs.115/2008

Con riferimento all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs.115/2008, coordinato con le indicazioni riportate nel Decreto n°8935/2008 della Regione Lombardia (*"approvazione circolare relativa all'applicazione della L.R. 26/1995 e al rapporto con l'art.11 del D.Lgs. 115/2008"*), e in particolare alla possibilità di scomputo, dal calcolo dell'altezza degli edifici, del maggior spessore dei solai intermedi (fino a un massimo di 15 cm oltre i 30 cm) in presenza di una riduzione minima del 10% - rispetto al limite - dell'indice di prestazione energetica, si precisa che detto scomputo dovrà essere riferito alla sola quota di spessore dei solai intermedi che viene considerata nel calcolo della prestazione energetica dell'edificio.

Posto che, come stabilito dalla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici vigente in regione Lombardia, i solai intermedi - che separano due zone riscaldate - non sono superficie disperdente, la sola quota di spessore dei solai intermedi scomputabile (fino a un massimo di 15 cm oltre i 30 cm) è quella relativa al "sottosistema di emissione/erogazione".

La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici vigente in regione Lombardia prevede i seguenti sistemi di emissione/erogazione:

- per locali con altezza < 4 m:
 - o radiatori su parete esterna isolata;
 - o radiatori su parete interna;
 - o termoconvettori;
 - o ventilconvettori;
 - o bocchette in sistemi ad aria calda;
 - o pannelli a parete;
 - o pannelli annegati a pavimento;
 - o pannelli annegati a soffitto;
 - o pannelli solati annegati a pavimento;
- per locali con altezza > 4 m:
 - o generatore d'aria calda singolo a basamento o pensile;
 - o generatore d'aria calda singolo pensile a condensazione;
 - o aerotermi ad acqua;
 - o strisce radianti ad acqua, a vapore, a fuoco diretto;
 - o riscaldatori ad infrarossi;
 - o pannelli annegati a pavimento;
 - o pannelli isolati annegati a pavimento.

Resta inteso che si potrà comunque applicare, al verificarsi delle condizioni prescritte, lo scomputo previsto dalla L.R. 26/95 come modificata ed integrata dalla L.R. 33/2007.

A tale proposito il Richiedente dovrà, in caso di richiesta di scomputo del maggior spessore dei solai intermedi, presentare schema stratigrafico di tali solai dichiarando quale sia lo spessore dei materiali che costituiscono il sottosistema di emissione/erogazione e motivando la scelta del sistema con una relazione tecnica.

L'ammissibilità dello scomputo concesso dovrà essere confermata durante l'esecuzione dei lavori: il Richiedente dovrà pertanto comunicare (con lettera protocollata allo sportello Unico per l'Edilizia o per le Attività Produttive con un anticipo di almeno 20 giorni) l'inizio della posa del sottosistema di emissione/erogazione per ciascun solaio intermedio al fine di consentire al personale del Comune la verifica di quanto dichiarato in fase iniziale.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase iniziale dal Richiedente e quanto verificato in corso d'opera dal Comune o dichiarato a fine lavori da Certificatore Energetico, il Comune assumerà - qualora ricorrano i presupposti - i conseguenti provvedimenti di revoca dello scomputo ed avvio procedure per sanzionare il conseguente abuso edilizio.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Ligi